

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **31 (trentuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:45** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RETTIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia	Si	
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia	Si	
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo	Si	
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian	Si	
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RINALDI Alessandro	Si	
FERRARI Giuliano						
FRANCESCONI Ada	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----	Presenti	
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco	No	
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania	No	
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta	No	
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa	No	
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco	No	
AGUZZOLI Fabrizio		Si		NEULICHEDL Roberto	Si	
DE LUCIA Dario		Si		PASINI Carlo	Si	
MIGALE Carmine		Si		PRANDI Davide	No	
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa	No	
ARAGONA Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **31** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **20**
Contrari: **10**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con il presente atto si intende approvare diverse modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva dovendosi intendere in tal senso il termine rettifica in oggetto.

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- in generale, l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone:" *...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- è quindi attribuito al Consiglio Comunale il potere di approvazione dei regolamenti comunali ai sensi del citato art.42.
- l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, che dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione*".

Considerato in materia della tariffa in oggetto che:

- i commi 639 e seguenti dell'art.1 della legge 27/12/2013, n. 147 regolano l'applicazione della tassa sui rifiuti e delle tariffe rifiuti corrispettiva;
- in particolare i commi 668 e 669 del citato articolo 1 sono dedicati alla tariffa rifiuti corrispettiva;
- il comma 679 e 682, 683 e 683-bis del citato art.1 disciplinano il potere regolamentare dei Comuni in materia tari e tariffa rifiuti corrispettiva.
- I comuni possono approvare o apportare modifiche e integrazioni al relativo regolamento entro il 30 aprile con effetti dal primo gennaio, ai sensi dell'art.3 del decreto legge 30/12/2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022 n.15;

- in particolare il 5-quinquies del citato art3 dispone: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*.

Considerato:

- il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 28/04/2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 256 del 20/12/2021 con la quale è stato disposto il passaggio dal 2021 dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (TCP) e conseguente affidamento della gestione di quest'ultima in convenzione al gestore del Servizio dei rifiuti IREN Ambiente SpA ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 27/12/2013 n.147.

Considerato che:

- in generale, si ritiene necessario, approvare diverse modifiche al regolamento in oggetto al fine di rendere maggiormente funzionale lo strumento regolamentare alle esigenze operative connesse all'applicazione della tariffa in oggetto;
- diverse e diffuse modifiche sono infatti suggerite dai feedback conseguenti all'applicazione pratica della disciplina regolamentare della tariffa;
- di seguito sono riportate le modifiche più rilevanti;
- l'art.2 è modificato per introdurre alcune definizioni funzionali alla miglior e chiara applicazione del regolamento;
- l'art.4 è modificato per la necessità di meglio precisare le funzioni e i poteri di accertamento e riscossione conferiti in conformità a quanto disposto per legge al Gestore della tariffa;
- l'art.5 (presupposto d'imposta) è modificato per meglio coordinarlo con l'art.38 (relativo alla comunicazione dell'utente al Gestore);
- l'art.8 è modificato: per precisare meglio la disciplina della dotazione di contenitori fornita dal Gestore; per precisare meglio la disciplina applicativa relativa ai bed and breakfast; per disciplinare meglio le ipotesi di tassazione di locali inutilizzati o di locali connessi a superfici non tassabili; per disciplinare meglio gli effetti di tali variazioni;
- l'art.10 è modificato per puntualizzare l'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 27/4/1999 N.158;
- l'art.11 è modificato per disciplinare meglio l'applicazione delle componenti aggiuntive, delle imposte e dei tributi connessi alla tariffa corrispettiva;
- l'art.14 è modificato per puntualizzare i poteri di accertamento del Gestore in sede di controllo sulla corretta applicazione della tariffa;
- l'art.17 è modificato per coordinare, mediante rinvio, la definizione di fuori zona con quella disciplinata dal regolamento del servizio rifiuti al fine del riconoscimento delle riduzioni previste a favore degli utenti fuori zona;
- l'art.27 è modificato per subordinare alla presentazione di apposita richiesta il riconoscimento di riduzioni a particolari tipologie di utenza non domestica al fine di rendere più agevole, puntuale e celere l'azione di accertamento del diritto;

- l'art.30 è modificato relativamente alle riduzioni per utenza non domestica a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. In particolare si tratta di lavori riguardanti strade e relative pertinenze che rendono poco agevole l'accesso dei clienti alle aree dove sono situate le attività economiche interessate. Dunque sono lavori che impattano sugli affari delle categorie degli operatori economici specificati nella norma citata e quindi di riflesso anche sulla produzione di rifiuti da parte di dette attività. Al riguardo si è inteso intervenire sul perimetro dei soggetti economici interessati alla riduzione e sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento della riduzione;
- l'art.33 è modificato per meglio conformare alla disciplina normativa nazionale la riduzione prevista a favore dei pensionati esteri;
- l'art. 35 è modificato relativamente al riconoscimento di agevolazioni sociali per utenze domestiche in condizioni economiche disagiate. In particolare con le modifiche apportate si è inteso razionalizzare e meglio precisare il procedimento di riconoscimento dell'agevolazione subordinandolo anche a date certe di termine. Nel merito, come è noto tale articolo è stato introdotto con l'intento di preservare le fasce di utenza domestica economicamente più deboli, individuate sulla base del sistema unico nazionale costituito dall'ISEE, in attesa e fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di tutela in materia di tassa e tariffa rifiuti previsto ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/2019, n. 157. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025, n. 24 è stata data attuazione al citato sistema nazionale con effetti dal 1/1/2025; ragion per cui si è reso necessaria una modifica della disciplina regolamentare in oggetto al fine di coordinare la stessa con la nuova disciplina nazionale preservando in capo all'Amministrazione il potere di eventualmente integrare la normativa nazionale per mantenere gli stessi livelli di tutela già previsti dal regolamento a favore delle fasce più deboli degli utenti domestici (persone e famiglie). Si è dato mandato alla giunta di adottare gli atti necessari alla concreta attuazione della disciplina contenuta nell'articolo tenuto conto sia del tecnicismo sotteso al procedimento di riconoscimento dell'agevolazione che vede coinvolti sia uffici del Comune che il Gestore della tariffa corrispettiva; sia la necessità di coordinare e integrare l'eventuale riconoscimento di un'agevolazione comunale con quella nazionale introdotta dal citato DPCM; al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma precedente è previsto apposito fondo nel bilancio di previsione del Comune per l'anno 2025;
- l'art.36 è modificato per precisare meglio la disciplina applicativa delle agevolazioni previste a favore delle organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale;
- l'art.37 è modificato: per disciplinare meglio le modalità di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni relativamente all'applicazione delle riduzioni; per meglio chiarire la possibilità di prevedere riduzioni in caso di eventi eccezionali come calamità naturali, pandemie etc; per definire meglio la parte della tariffa sulla quale opera di norma l'agevolazione riconosciuta salvo diversa disposizione specifica prevista per ciascuna singola agevolazione nel medesimo regolamento;
- l'art.38 è modificato per chiarire meglio la necessità di informazione a favore degli utenti circa gli obblighi dichiarativi a loro carico;
- l'art.38.2 è modificato per disciplinare più puntualmente gli effetti e gli obblighi relativamente alle comunicazioni di inizio, di variazione e di cessazione;
- l'art.39 è modificato per disciplinare il rafforzamento dei poteri del Gestore in sede di controllo;
- l'art.42 è modificato per disciplinare: in modo maggiormente conforme alla disciplina legale nazionale le modalità di versamento ordinario della tariffa; i contenuti e le modalità di sollecito e accertamento della tariffa;
- l'art.43 e 44 sono modificati per disciplinare meglio l'attività a carico del Gestore in

materia di riscossione e di rateizzazione della tariffa;

- l'art.46 è modificato in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare si è inteso razionalizzare l'applicazione delle sanzioni e delle relative riduzioni in caso di adesione dell'utente ai relativi atti ricevuti dal Gestore.

Considerato:

- che tutte le modifiche sono riportate in dettaglio nell'Allegato B al presente atto, il quale, per maggior chiarezza e comprensione, riporta affiancati il testo vigente (colonna di sinistra) e il testo come si intende modificare con il presente atto (colonna di destra) con evidenziate le parti modificate;
- che per maggior chiarezza e semplificazione applicativa si intende riapprovare integralmente il Regolamento in oggetto con le modifiche approvate in questa sede nel testo contenuto nell'allegato A del presente atto;
- che entrambe i citati Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato:

- che il riconoscimento dell'agevolazione di cui al citato art.35 del Regolamento in oggetto è finanziato con apposito fondo nel bilancio di previsione del Comune per l'anno 2025 (capitolo di peg 9536/1);
- che il riconoscimento dell'agevolazione prevista all'art. del Regolamento in oggetto è finanziato con apposito fondo nel bilancio di previsione del Comune per l'anno 2025 (capitolo di peg 9537/2).

Considerati:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- la presente proposta di deliberazione viene esaminata dalla 5^a Commissione Consigliare "Aggiornamento Statuto, Regolamenti, Istituti di Partecipazione Popolare" nella seduta del 25/03/2025.

DELIBERA

per le motivazioni e con gli scopi decritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva comprensivo dei propri allegati, contenute nell'Allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale al quale si rinvia per i dettagli.

2) Di riapprovare per chiarezza il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, comprensivo dei propri allegati, con le modifiche di cui al punto precedente, nel testo contenuto nell'Allegato A del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di disporre che i competenti Servizi Comunali provvedano a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato, compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito "*Portale del federalismo fiscale*", entro i termini di legge.

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di garantire la continuità e tempestività dell'azione amministrativa, con effetto dal primo gennaio dell'anno corrente.

etto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENCO Dr. Donato Salvatore